

Comune di Leffe

Provincia di Bergamo VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 - CAP 24026 - Tel. 035-7170700 Codice fiscale 81002090165 Partita Iva 00246420160

e-mail Comune: info@comune.leffe.bg.it PEC Comune :comune@pec.comune.leffe.bg.it Ufficio servizi alla persona: telefono 0357170752 e-mail: socio-culturale@comune.leffe.bg.it

Fax: 0357170711

Nr. Reg.conv.391/2021

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEFFE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE PER LA GESTIONE, AL DI FUORI DEGLI ORARI DI LEZIONE E DI TUTTE LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, DI LOCALI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI.

PERIODO: 01/10/2021 - 31/08/2026.

INDICE

Articolo 1 ::	Oggetto della convenzione	.3
Articolo 2 ::	Finalità e ambito di applicazione	.3
Articolo 3 ::	Criteri per la concessione in uso delle strutture	.3
Articolo 4 ::	Impegni Amministrazione	.4
Articolo 5 ::	Inadempienze	.4
Articolo 6 ::	Responsabilità	.4
Articolo 7 ::	Gestione periodo pandemico [clausola transitoria]	.4
Articolo 8 ::	Durata	.5

presso la sede del Comune di Leffe;

TRA

- 1) L'Istituto Comprensivo di LEFFE, rappresentato dal Dirigente Dott. Fabio Alberti, nato a Alzano Lombardo il 03/10/1974, domiciliato per la carica in Via Locatelli n. 44 Leffe, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art.50 del D. Lgs n. 267/2000;
- 2) Il Comune di Leffe, rappresentato dal Dott. Marco Gallizioli nato a Bergamo il 22/04/1968, domiciliato per la carica in via Papa Giovanni XXIII, 8 in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Leffe, in applicazione dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI:

- 1) dell'art.12 della Legge 4 agosto 1977, n. 517;
- 2) dell'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- 3) della Circolare Ministeriale 3 giugno 1978, n. 144;
- 4) dell'art. 96 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con Decreto legislativo n. 297/1994;
- 5) del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 "Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche";
- 6) del D.P.R. n. 275/1999;
- 7) dell'art. 50 del D.L. 44/2001 "Regolamento di contabilità scolastica, nonché dei criteri stabili dal C.d.I.".
- 8) dell'art. 6 comma c della Legge regionale LOMBARDIA 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia."

RAVVISATA la necessità di definire i rapporti intercorrenti tra l'Istituzione Scolastica, l'Amministrazione Comunale e le Associazioni e/o gruppi interessati in materia di concessione in uso dei locali scolastici al di fuori degli orari di lezione e di tutte le attività di competenza dell'Istituzione scolastica.

RITENUTO opportuno e corretto favorire l'utilizzo delle strutture scolastiche anche negli orari non utilizzati per la didattica e per le attività di competenza dell'Istituzione scolastica al fine di rafforzare il dialogo tra le Istituzioni locali e il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'Autonomia scolastica, corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti.

RITENUTO di introdurre nella convenzione, stante la situazione di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, clausole temporanee per tenere conto delle regole anticovid-19.

RICHIAMATO il Piano Scuola 2021-2022 adottato con Decreto del Ministero dell'Istruzione in data 5 Agosto 2021 in merito all'utilizzo delle palestre scolastiche, dove per gli utilizzi extrascolastici, a pagina 8 al paragrafo intitolato: "*Educazione fisica e palestre*" recita:

Come già previsto nel precedente a.s.2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli

(es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) fra il Ministero dell'Istruzione e le Parti sociali del 14/08/2021 che prevede al punto 8 a pagina 17:

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

SI CONVIENE E SI STIPULA

la presente convenzione per la concessione in uso dei locali scolastici ad Associazioni e Gruppi richiedenti, aventi i requisiti della normativa vigente.

Articolo 1 Oggetto della convenzione

1. Il Comune e l'Istituzione scolastica definiscono i criteri e le modalità organizzative per il miglior utilizzo e la corretta fruizione delle strutture scolastiche e formative, comprese nei plessi scolastici e loro pertinenze, di proprietà comunale

Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il Comune può concedere in orario extrascolastico ed in uso temporaneo ad associazioni, enti, organizzazioni e simili i locali di sua proprietà, nei termini e alle condizioni di cui alla presente convenzione. Detti locali durante lo svolgimento dell'orario scolastico, sono utilizzati in via esclusiva dall'Istituzione scolastica.
- 2. Tale concessione non deve comportare oneri aggiuntivi, gestionali o manutentivi, per l'Istituzione scolastica, fermo restando che l'Istituzione Scolastica è tenuta alla sanificazione dei locali al termine del periodo di utilizzo giornaliero.

Articolo 3 Criteri per la concessione in uso delle strutture

- 1. I locali e le attrezzature vengono concessi in uso a terzi, enti e associazioni senza scopo di lucro, esclusivamente per attività aventi finalità di promozione culturale, ricreativa, sportiva, sociale e civile dei cittadini. Le attività promosse dall'Istituzione scolastica hanno comunque priorità nell'uso dei locali.
- 2. Il Comune interpella con congruo anticipo l'Istituzione scolastica prima di concedere l'utilizzo dei locali. Il Dirigente Scolastico verificata la compatibilità con l'attività scolastica, sulla base della presente Convenzione, comunica al Comune la disponibilità dei locali per lo svolgimento delle attività oggetto di richiesta.
- 3. Il Dirigente Scolastico relaziona annualmente sull'uso degli spazi al Consiglio d'Istituto.

4. Il Comune, a conclusione dell'iter, comunica all'Istituzione Scolastica l'avvenuta concessione dei locali inviando il calendario mensile/annuale utilizzo dei locali in orario extrascolastico.

Articolo 4 Impegni dell'Amministrazione

- 1. Sulla base della disponibilità dei locali, l'Amministrazione Comunale procede all'accettazione delle istanze presentate dagli interessati, nel rispetto della normativa, degli accordi vigenti e nel rispetto delle *Linee guida per l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico da parte delle Associazioni/gruppi* approvato con apposito atto deliberativo di Giunta, alla consegna dei locali, alla vigilanza dell'andamento dell'attività e a tutto quanto necessario per il buon andamento della stessa e per garantire la più completa funzionalità dei locali negli orari di effettuazione delle lezioni scolastiche.
- 2. Qualora si verificassero dei danni durante l'utilizzo dei locali e/o dei materiali l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto alla Società, Associazione, Gruppo o privato il relativo danno e procederà, fatta salva la rivalsa sul Responsabile, al ripristino della situazione precedente.
- 3. Richiede apposita autorizzazione alla Scuola in caso di richiesta dell'utenza concessionaria di poter disporre di propri armadi e materiali nei locali scolastici.

Articolo 5 Inadempienze

- 1. L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia, utilizzo conforme e sorveglianza dei locali, comporterà la revoca della concessione.
- 2. Posta la competenza del Comune al controllo del rispetto degli obblighi elencati, il Dirigente, qualora ne venga a conoscenza, comunica al Comune l'inadempienza: il Comune, a sua volta, convoca i concessionari e, se non riesce a sanare la situazione, revoca la concessione.

Articolo 6 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale e l'Istituzione scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità sia per infortuni che dovessero verificarsi ai fruitori dei locali durante il loro periodo di utilizzo sia da ogni uso improprio e non previsto dei locali.

Articolo 7 Gestione periodo pandemico [clausola transitoria]

- 1. In considerazione del periodo pandemico si introduce la presente clausola transitoria la quale decadrà automaticamente al termine dell'emergenza, attualmente disposta al 31/12/2021, salvo successive proroghe. Resta inteso che:
 - 1.1. nel caso la situazione pandemica comporti l'introduzione di norme regionali e/o nazionali diverse e più vincolanti delle attuali le stesse troveranno immediata attuazione.
 - 1.2. nel caso la migliorata situazione pandemica comporti l'introduzione di norme regionali e/o nazionali meno vincolanti le stesse troveranno attuazione attraverso apposito addendum alla presente convenzione tramite semplice scambio di comunicazione scritta.
- 2. Considerato che nella stagione agonistica 2020/2021 nelle palestre scolastiche le attività sportive si sono svolte nel rispetto delle prescrizioni anti covid-19 e non si sono verificate inadempienze da parte delle associazioni sportive, l'Amministrazione Comunale ritiene, assumendosene ogni responsabilità conseguente, che sia possibile consentire l'utilizzo di locali scolastici per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali in orari extrascolastici in zona bianca conservando le prescrizioni e nel rispetto dei protocolli già adottati per la stagione 2020/2021, periodo per il quale la situazione della pandemia era decisamente meno positiva di quella attuale.
- 3. Per quanto sopra si definiscono le seguenti regole in funzione del colore della zona assegnata alla Regione Lombardia:
 - 3.1. In zona bianca:
 - 3.1.1. È possibile l'utilizzo di locali scolastici per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali orari extrascolastici secondo le regole e le procedure di sicurezza previste (pulizia, sanificazione, aerazione, eccetera);
 - 3.2. Dalla zona gialla in poi

3.2.1. l'utilizzo è sospeso;

- 3.3. In caso di modifiche ai protocolli e alle linee guida che comportassero la possibilità di utilizzo anche in zone diverse dalla bianca, a seguito di reciproca accettazione da parte sia dell'Amministrazione comunale che dell'Istituzione scolastica, l'adeguamento alle nuove norme troverà attuazione attraverso apposito addendum alla presente convenzione tramite semplice scambio di comunicazione scritta.
- 4. Qualora la situazione epidemiologica comporti, a seguito di prescrizioni delle competenti autorità, la chiusura delle scuole e/o il non utilizzo delle palestre da parte delle scuole senza però precludere le attività sportive, queste verranno svolte dalle associazioni e dai gruppi autorizzati dal Comune, sempre nel rispetto delle prescrizioni anticovid in essere, eventualmente opportunamente integrate da indicazioni nazionali, dalla Federazione Sportiva di afferenza e/o dall'Amministrazione Comunale.
- 5. L'Amministrazione Comunale s'impegna a esigere dalle società sportive e dai soggetti autorizzati all'uso dei locali scolastici, l'utilizzo delle strutture nei termini sopra indicati e nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR, dal CTS e dalle altre competenti autorità, anche se emesse successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna inoltre ad esigere il possesso del Green pass da parte di chiunque acceda a qualsiasi titolo nel locale scolastico, come da normativa vigente. In caso contrario la persona non potrà accedere in alcun modo alla struttura.

Articolo 8 Durata

- 1. La durata della presente convenzione ha validità dal 01/10/2021 al 31/08/2026 e potrà essere revocata qualora si verificassero casi di inosservanza delle norme contenute nel presente atto. E' comunque facoltà di entrambe le parti recedere anticipatamente con un preavviso di almeno sei mesi.
- 2. La clausola transitoria di cui all'articolo precedente decadrà automaticamente al termine dell'emergenza, attualmente disposta al 31/12/2021.

Leffe,

Il Dirigente Scolastico (Dott. Fabio Alberti)

Il Sindaco (dott. Marco Gallizioli))